

## AMBIENTE

### **RENTRI-TERZO SCAGLIONE ISCRIZIONE, OBBLIGO FIR DIGITALE, SOGGETTI ESCLUSI**

**Destinatari: Tutte le aziende**

L'argomento Renti è stato oggetto di numerose informative, anche in relazione alla sua evoluzione, da ultimo con la nostra informativa n°13/25. Data l'importanza dell'argomento, tuttavia si ritiene utile fornire un quadro d'insieme degli ultimi adempimenti.

Dallo scorso **15 dicembre 2025** ed entro il **13 febbraio 2026** – termine ultimo previsto dal D.M. 59/2023 – dovranno iscriversi al **RENTRI i produttori di rifiuti pericolosi con fino a 10 dipendenti** (terzo scaglione).

A partire dalla **data di iscrizione**, tali soggetti saranno tenuti a:

- gestire i **registri di carico e scarico esclusivamente in formato digitale**, tramite i propri sistemi gestionali o mediante i **servizi di supporto gratuiti messi a disposizione dal RENTRI**;
- utilizzare, **dal 13 febbraio 2026**, il **Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale** per i soli rifiuti pericolosi.

Si ricorda che il **FIR digitale** diventerà obbligatorio dal **13 febbraio 2026** e quindi:

- I produttori di rifiuti iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti dovranno utilizzare il **FIR digitale per rifiuti pericolosi e non pericolosi**;
- I produttori di rifiuti iscritti al RENTRI con fino a 10 dipendenti dovranno utilizzare il **FIR digitale per rifiuti pericolosi** e potranno decidere se utilizzare il FIR digitale o cartaceo per i rifiuti non pericolosi;
- I produttori di rifiuti iscritti al RENTRI per attività agricole, agro-industriali, di sivicolatura e pesca, di costruzione, demolizione e scavo, commerciali, di servizio, sanitarie dovranno utilizzare il **FIR digitale per rifiuti pericolosi** e potranno decidere se utilizzare il FIR digitale o cartaceo per i rifiuti non pericolosi;

mentre i produttori di rifiuti non pericolosi non iscritti al RENTRI potranno continuare ad utilizzare i FIR cartacei (è comunque possibile l'utilizzo di FIR digitali tramite la sezione "produttori non iscritti" del portale).

L'obbligo in capo al produttore/detentore definisce, a cascata, le modalità di adempimento da parte di tutta la filiera; quindi dal 13/02/2026 **trasportatori e destinatari dovranno poter operare in entrambe le modalità** (cartacea e digitale), in base al tipo ed alle scelte del produttore/detentore.

Durante il trasporto potrà essere presente una copia cartacea del FIR (che non necessita di sottoscrizione ulteriore da parte del produttore/detentore o da parte del trasportatore); in alternativa il trasportatore potrà esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili (tablet, palmari etc.).

La conferma della presa in carico del rifiuto conferito, cioè la "quarta copia" del FIR digitale, dovrà essere restituita dal destinatario tramite interoperabilità o i tramite i servizi del RENTRI entro **2 giorni lavorativi**; ricordiamo che solo la restituzione della copia completa del FIR digitale effettuata dal destinatario consente al produttore/detentore di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione scaricano la copia completa entro 90 giorni dalla data di restituzione; inoltre **possono**, attraverso la funzione di **conferma della copia digitale**, rendere noto al destinatario di aver **preso visione** della copia.

La **copia completa** del FIR digitale restituita dal destinatario è soggetta a conservazione digitale a norma; pertanto deve essere trasferita al sistema di conservazione almeno **una volta l'anno**.

Il FIR digitale dei rifiuti **pericolosi** dovrà essere trasmesso al RENTRI dal produttore (o trasportatore se incaricato a emettere e compilare il FIR), trasportatore, destinatario entro le tempistiche di registrazione sul registro di carico/scarico (2 giorni lavorativi per i rifiuti ricevuti dai gestori, 10 giorni lavorativi per gli altri soggetti coinvolti - 5 giorni per i produttori di rifiuti sanitari); se entro i termini previsti per la trasmissione, **non dispongono della copia completa trasmettono la copia disponibile e effettuano una seconda trasmissione non appena ricevono la copia completa del FIR**.

Si ricorda che gli **intermediari o commercianti senza detenzione** del rifiuto e i **Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio** di particolari tipologie di rifiuti **non rientrano tra i soggetti** che compilano e sottoscrivono il FIR e che trasmettono i dati del FIR al RENTRI; possono comunque **scaricare copia completa** del FIR digitale tramite interoperabilità o tramite i servizi del RENTRI.

I soggetti coinvolti nel trasporto (produttore, trasportatore e destinatario) possono compilare e gestire in tutta la fase del trasporto il FIR digitale utilizzando, in alternativa:

- i propri sistemi gestionali (in interoperabilità con il Renti) – verificando che la funzionalità sia stata attivata;
- direttamente i servizi di supporto del RENTRI sull'apposito portale o APP.

In particolare, l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI direttamente sui dispositivi mobili **consente** di effettuare le seguenti operazioni:

- **emettere** il FIR vidimato in formato digitale
- **sottoscrivere** digitalmente il FIR con il **certificato di firma remota** RENTRI
- **condividere** il FIR con gli altri operatori coinvolti per l'integrazione dei dati
- **condividere** il FIR con gli altri operatori coinvolti per l'integrazione dei dati
- **prendere in carico** un FIR emesso da altro soggetto
- **restituire la copia completa** del FIR (per il destinatario)

L'APP invece **NON consente** al produttore/detentore di **scaricare la copia** completa del FIR, che potrà essere scaricata solo da PC dall'area operatori del RENTRI, ovvero dal proprio gestionale interoperabile.

Si ricorda infine che l'utilizzatore non deve necessariamente essere una persona individuata come incaricato dal Rappresentante dell'Operatore; tuttavia deve essere effettuata una operazione di associazione del dispositivo mobile tramite il portale RENTRI.

## AGGIORNAMENTI SOFTWARE

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative degli operatori ha fissato al 22/01/26 il rilascio in ambiente di produzione delle seguenti funzionalità:

- **gestione dispositivi mobili**, disponibile in Area Operatori alla voce Interoperabilità, per la configurazione dei dispositivi mobili ai fini dell'utilizzo dell'APP RENTRI FIR digitale;
- **servizi di supporto**, presenti in Area Operatori, **per la creazione e compilazione dei FIR digitali**. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026;
- **API**, disponibili nell'area Servizi per l'interoperabilità, **per la creazione e compilazione dei FIR digitali**. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026;
- **APP RENTRI FIR digitale** per configurare l'app sui dispositivi mobili, creare e compilare FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026.

L'attivazione completa in produzione delle funzionalità complete correlate all'apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12 febbraio 2026, in modo da consentire l'utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13 febbraio 2026.

## ULTIM'ORA

Dagli ultimi corsi effettuati segnaliamo due indicazioni di carattere generale:

- per effettuare l'estrazione del file xml del registro di carico/scarico da mandare a conservazione almeno una volta l'anno (**chi si è iscritto nella prima fascia di febbraio 2025 dovrà farlo entro la data della prima registrazione effettuata sul registro digitale**), deve essere attivata la firma digitale nella sezione interoperabilità del portale RENTRI (che servirà poi anche per firmare i formulari digitali);
- nonostante le indicazioni del RENTRI indichino di non rettificare i carichi in caso di differenza tra il peso caricato e il peso scaricato a destino, si consiglia di indicare la giacenza, specie quando il carico è superiore allo scarico, per evitare confusione.

Sono stati recentemente rivisti i **soggetti obbligati a iscriversi al Renti; non sono più tenuti** all'adempimento i **Consorzi** o i sistemi collettivi di gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi (Consorzi del riciclo) e i **produttori di rifiuti** che **non devono tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti** o che possono tenerlo in **forma semplificata** (articolo 190, commi 5 e 6, del Dlgs 152/2006).

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 5 (obbligo **tenuta registro**), sono:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall'obbligo di iscrizione).

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all'iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 6 (possibilità di tenuta registro mediante **conservazione alternativa**), sono:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03\*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Si evidenzia inoltre che i soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, emettono il FIR in formato cartaceo anche nel caso di rifiuti pericolosi.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, hanno possibilità di recedere: a tale scopo potranno presentare, tramite l'area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione entro il primo trimestre del 2026 per ottenerla nell'anno in corso.

Riferimento: dott. R. Salvi ([salvi@verdeconsulting.it](mailto:salvi@verdeconsulting.it)); dott.ssa F. Zappa ([zappa@verdeconsulting.it](mailto:zappa@verdeconsulting.it))

#### **ACQUE: DENUNCIA DELLE ACQUE SCARICATE IN PUBBLICA FOGNATURA**

##### **Destinatari: Aziende con scarichi produttivi in pubblica fognatura**

Entro il **28 febbraio** deve essere effettuata la denuncia annuale degli scarichi in pubblica fognatura di origine produttiva (acque di processo, acque di raffreddamento, acque di prima pioggia).

Da quest'anno per molti gestori del servizio idrico (ad esempio A2a, Acquebresciane) è previsto, in alternativa alla trasmissione tramite PEC, il caricamento del modulo di denuncia su apposito portale online tramite accesso del legale rappresentante con SPID.

Le aziende che hanno affidato la compilazione a VERDE Consulting sono state contattate per espletare la pratica; le aziende di cui ci è nota l'esistenza di uno scarico e che effettuano la denuncia autonomamente verranno contattate per promemoria.

Riferimento: dott. R. Salvi ([salvi@verdeconsulting.it](mailto:salvi@verdeconsulting.it))

#### **ACQUE: DENUNCIA DELLE ACQUE PRELEVATE DA POZZI O DERIVAZIONI**

##### **Destinatari: Aziende con derivazioni di acque autorizzate**

Entro il **31 marzo** deve essere effettuata la denuncia delle acque prelevate autonomamente (cioè, non da acquedotto, in particolare da pozzi o derivazioni), unicamente (come da D.G.R. n. 7719 del 28/12/2022) tramite applicativo SIPUI.

Le aziende che hanno affidato la compilazione a VERDE Consulting sono state contattate per espletare la pratica; le aziende di cui ci è nota l'esistenza di una emunzione e che effettuano la denuncia autonomamente sono comunque contattate singolarmente per promemoria.

Riferimento: dott. R. Salvi ([salvi@verdeconsulting.it](mailto:salvi@verdeconsulting.it))

#### **RIFIUTI:VERIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE**

##### **Destinatari: Destinatari dei rifiuti**

Il tema della corretta classificazione dei rifiuti prodotti è sempre attuale e centrale per la successiva corretta gestione degli stessi. Pur ricordando che la responsabilità della classificazione è assegnata dalle Linee Guida SNPA e dalla normativa ai produttori, è stato recentemente sottolineato dalla Corte di Cassazione (sentenza 23 dicembre 2025 n. 41415) che "*I destinatario dei rifiuti deve sempre verificare la classificazione effettuata dal produttore e, quando la composizione degli stessi non è nota, deve determinarla ricercando le sostanze pericolose "ragionevolmente" presenti attraverso campionamenti e analisi.*" Anche per tale motivo, nonché in seguito a prescrizioni specifiche dei destini, che viene richiesta, spesso, una analisi con periodicità variabile (annuale, semestrale, per lotti, secondo il caso).

Se la composizione dei rifiuti non è nota, il destinatario deve raccogliere le informazioni valevoli all'acquisizione di sufficiente conoscenza di tale composizione, così da attribuire al rifiuto il codice appropriato, pratica normalmente assolta attraverso il processo di "omologa" del rifiuto presso il destino prescelto. Se tale valutazione risulta impossibile a livello pratico, opera il principio di precauzione e quindi il rifiuto deve essere classificato come pericoloso.

Riferimento: dott. R. Salvi ([salvi@verdeconsulting.it](mailto:salvi@verdeconsulting.it))

#### **RIEPILOGO SCADENZE**

| <b>Adempimento ambientale</b>                        | <b>Aziende interessate</b>   | <b>Scadenza</b> |
|--|--|-----------------|
| Denuncia acque scaricate in pubblica fognatura       | Aziende con scarichi produttivi in pubblica fognatura  | 28/02/26        |
| Compilazione applicativo AUAPPOINT                   | Aziende autorizzate in deroga alle emissioni ex art. 272 (extra AUA)<br>Aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera ex art.269, se richiesto espressamente nell'atto<br>Aziende in possesso di AUA contenenti scarichi industriali (Scheda A) e/o emissioni in atmosfera (Scheda C o D) o di autorizzazione settoriali ex art. 269 o 124 D. Lgs. 152/200, se richiesto espressamente nell'atto | 31/03/26        |
| Bilancio di massa solventi (COV)                     | Aziende soggette alle prescrizioni di legge per l'uso di solventi  |                 |
| ORSO - Compilazione IV trimestre 2025                | Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti  |                 |
| Denuncia delle acque prelevate (pozzi o derivazioni) | Ditte con derivazioni di acque autorizzate   |                 |